

ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 62 E 63 DEL D. LGS. N.36/2023 E DELLE NORME DI SETTORE

TRA

L'Ente **COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA**, con sede amministrativa e istituzionale in Via V. Emanuele, 126– CAP 92020 - Agrigento (AG), codice fiscale 83001990841, rappresentata dal Dott. Gaetano BRUCCOLERI in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Villafranca Sicula, d'ora in avanti denominato anche "Stazione Appaltante Qualificata",

e

il Conservatorio di Musica di Stato A. Toscanini con sede in Corso Umberto I n. 359 – CAP 90040 – Ribera (Ag) codice fiscale 92007100842, rappresentato legalmente dal Presidente, Dott. Giuseppe Tortorici, di seguito denominato "Stazione Appaltante Non Qualificata"

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 sempre dello stesso decreto legislativo;
- l'art. 62 comma 6 bis del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1;
- l'art. 1, lett. t), dell'Allegato I.1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 definisce la stazione appaltante qualificata qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato. ai sensi dell'allegato II.4 al suddetto decreto, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di

servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

- la Stazione Appaltante Qualificata - Comune di Villafranca Sicula - in data 28/02/2025 è iscritta negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate con livelli di qualificazione SF1 e L1 e all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti con codice **AUSA 0000243386**;
- le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 62 del D.lgs n.36/2023, ricorrono per attività di committenza ausiliaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'Allegato I.1 del decreto suesposto, a Centrali di Committenza Qualificate e a Stazioni Appaltanti Qualificate;
- ai sensi dell'art. 62, comma 9 del d. lgs. n.36/2023 «Il ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata o alla Centrale di Committenza Qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza»;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- ai sensi dell'art.62, comma 10 del d. lgs. n.36/2023 «Le Stazioni Appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate;
- la domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una Stazione Appaltante Qualificata o ad una Centrale di Committenza Qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione»;
- Il presente accordo è stipulato al fine di favorire la condivisione delle esperienze e delle buone prassi sorte all'interno della rete associativa ASMEL, (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali), la quale garantisce ai propri soci, nell'ambito dell'espletamento delle attività di committenza qualificata rientranti nella disciplina del presente accordo ed in totale aderenza ai propri principi statuari, e segnatamente quelli relativi alla sussidiarietà e modernizzazione, una serie di servizi gratuiti tra cui:

- a) Patrocinio legale gratuito sulle procedure di gara svolte in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate soci ASMEL;
- b) Messa a disposizione della piattaforma certificata, ai sensi dell'art. 25 del Codice;
- c) Piano formativo personalizzato gratuito, per il personale della Struttura Organizzativa Stabile (S.O.S.) del Comune di Villafranca Sicula;
- d) Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave per il personale della S.O.S del Comune di Villafranca Sicula;
- e) Utilizzo del gestionale MYASMECOMM per il monitoraggio delle procedure e la standardizzazione dei processi;
- f) Predisposizione di modelli personalizzati per lo svolgimento delle procedure di affidamento;
- g) Verifica dei requisiti di partecipazione per tutte le procedure attivate dai soci ASMEL;

VISTO il D.P.C.M. 30.6.2011, pubblicato in G.U. n.200 in data 29.8.2011, e in particolare gli artt. 3 e 4;

VISTO e CONSIDERATO che:

- IL Comune di Villafranca Sicula è Stazione Appaltante Qualificata, iscritta nell'elenco ANAC delle Stazioni Appaltanti Qualificate;
- Il Comune di Villafranca Sicula con Delibera della Giunta Comunale si è associato ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate (Va);
- l'Associazione ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento;
- a tal fine, l'Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese, anche mediante la condivisione del proprio know how maturato dal 2010 ad oggi e delle competenze presenti nell'ambito dell'intera rete associativa;
- ASMEL ha proposto la realizzazione di un accordo all'interno della rete associativa tra le Stazioni Appaltanti qualificate, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice, e le Stazioni Appaltanti non qualificate, finalizzato a consentire a

queste ultime di poter ricorrere alle prime per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui al comma 1 del citato art. 62;

- ASMEL, inoltre, rende disponibile a tutte le Stazioni Appaltanti qualificate aderenti al suddetto accordo le proprie infrastrutture tecnologiche, compresa la propria piattaforma di e-procurement certificata ed iscritta nel relativo elenco ANAC, unitamente alla disponibilità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (MEPAL) secondo le prescrizioni tecniche Agid;
- la volontà del Comune di Villafranca Sicula è quella di rendere disponibile la propria qualificazione a favore di tutti gli Enti locali e Amministrazioni pubbliche che ne faranno richiesta, nella piena attuazione dei principi delineati dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e del Codice dei Contratti Pubblici;
- Con delibera n. 47 del 10/04/2025 il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica di Stato “A. Toscanini” ha approvato lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere e nominato RUP del progetto di efficientamento energetico finanziato ex Dm 628/2024 ai sensi dell’art. 4 c.1 lett.a) D.M. 338/2022, l’arch. Giuseppe Neri;
- **RITENUTO** necessario stipulare il seguente Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art.15 della legge 241/90 e s.m.i., con il Comune/Ente/Amministrazione Pubblica richiedente le attività erogabili dalla stazione appaltante qualificata denominata Comune di Villafranca Sicula, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d. lgs n.36/2023 e delle norme di settore;

RICHIAMATI gli artt.1 (Principio del Risultato), 2 (Principio della fiducia), 3 (Principio dell’accesso al mercato), 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale), 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) e 8 (Principio di autonomia contrattuale) del d. lgs. n. 36/2023;

Alla luce di tutto quanto premesso e considerato, le Parti come innanzi qualificate stabiliscono quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 - Oggetto dell’accordo

La Stazione Appaltante Non Qualificata (Conservatorio di musica di Stato “A. Toscanini”) intende affidare alla Stazione Appaltante Qualificata (Comune di Villafranca Sicula) ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, mediante espresso incarico di Responsabile Unico del Procedimento, la fase di progettazione esecutiva, le procedure di acquisizione,

in ambito di lavori edili, di forniture, servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro, nonché la gestione delle procedure relative alla fase esecutiva, fino all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione, per lavori di importo fino a €1.000.000, e fino al collaudo, per lavori di importo superiore a € 1.000.000 ;

Art. 3 – Finalità del presente accordo

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per il Comune di Villafranca Sicula in favore e per conto del Conservatorio di musica di Stato "A. Toscanini" di Ribera aderente al presente accordo ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'accordo ha per oggetto l'attività di committenza qualificata e/o ausiliaria che la Stazione Appaltante Qualificata/ Comune di Villafranca Sicula socio ASMEL svolgerà a favore della Stazione Appaltante non qualificata (Conservatorio di musica di Stato "A. Toscanini") aderente al presente accordo. Di fatto l'accordo concerne nello svolgimento delle mansioni del RUP e dei tecnici facenti parte dell'ufficio del RUP (individuati dallo stesso), delle procedure di progettazione esecutiva e di affidamento di forniture e servizi, in ambito di lavori edili, di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500 mila euro, e degli adempimenti relativi alla parte esecutiva dei lavori come di seguito specificato.

L'attività di committenza qualificata e/o ausiliaria consiste nelle seguenti attività svolte in nome e per conto della stazione appaltante non qualificata:

1. Ruolo e attività di RUP, con nomina autonoma dei componenti dell'ufficio del RUP;
2. la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3. la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4. la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.
5. la verifica e la validazione da parte del proprio ufficio tecnico per la predisposizione degli elaborati progettuali;
6. La gestione delle procedure relative alla fase esecutiva fino all'acquisizione del Certificato di Regolare Esecuzione, per lavori di importo fino a €1.000.000 e fino al Collaudo, per lavori di importo superiore a € 1.000.000;

Qualora gli importi delle soglie, di cui al primo comma dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dovessero mutare, a seguito di modifiche normative, gli stessi s'intendono automaticamente riportati nel presente accordo, senza necessità di una modifica formale.

La sottoscrizione del presente accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce alla Stazione Appaltante Qualificata esclusivamente il compito di svolgere le attività sopra riportate.

Art. 4 – Durata del presente accordo

Il presente accordo decorre dalla data di stipula del rapporto di collaborazione e resterà in vigore finché la S.A. Qualificata Comune di Villafranca Sicula conserverà la qualificazione, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, con possibilità di variazioni temporali dovute a sopraggiunte variazioni normative.

È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento dal presente Accordo, previa comunicazione scritta, da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C., con preavviso non inferiore a trenta (30) giorni. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Accordo.

Art. 5 – Impegni compiti e responsabilità delle parti

Qualora la Stazione appaltante Qualificata perdesse la qualifica (che viene di fatto rinnovata ogni sei mesi dall'ANAC), la stessa, nella persona del Rup Arch. Ing. Giuseppe Neri, si impegna a ricercare altra Stazione appaltante qualificata, all'interno dell'Associazione ASMEL, al fine di non interrompere le procedure già in atto, confermando in ogni caso il ruolo di Rup dell'Arch. Ing. Giuseppe Neri.

Fermi restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata Conservatorio di musica di Stato "A. Toscanini":

- a) la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso nonché, nel caso di enti locali, l'inserimento dell'opera da realizzare nel piano delle opere pubbliche;
- b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- c) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori e/o servizi di architettura e ingegneria). La Stazione appaltante non qualificata Comune/Ente/Amministrazione Pubblica, previa individuazione delle opere da realizzare, approva il progetto, i piani di sicurezza, la validazione,

ecc. fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti, con l'ausilio del Rup nominato dalla Stazione Appaltante Qualificata,;

- d) la decisione a contrarre (predisposta dal Rup della S. A. Qualificata e adottata dalla S.A. non qualificata) con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; con riferimento alle procedure negoziate previste dall'art 50 comma 1 lett.c), d) ed e) del d. lgs. n.36/2023, dovrà contenere i criteri di scelta degli operatori da invitare, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 dell'allegato II.1 al d. lgs.n.36/2023;
- e) con riferimento alle procedure negoziate, l'approvazione dello schema di lettera d'invito predisposta dalla Stazione Appaltante Qualificata;
- f) la nomina del RUP (indicato dalla Stazione Appaltante Qualificata) incaricato ai sensi dell'art.15 del d. lgs. n.36/2023;
- g) l'acquisizione del CUP, se previsto;
- h) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del d. lgs. n.36/2023 pari al 0,25% dell'importo posto a base dell'affidamento;
- i) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, della spesa per le attività della commissione giudicatrice o autorità di gara esterna alla stazione appaltante delegante;
- j) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare dei bandi e allegati, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge sia nell'albo sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata comune/ente/amministrazione pubblica, in applicazione di quanto normativamente previsto;
- k) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento;
- l) la stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art.18 del d. lgs. n.36/2023, l'emissione dei pagamenti dei corrispettivi spettanti allo stesso operatore;
- m) l'inserimento negli atti contrattuali predisposti dal RUP nominato dalla Stazione Appaltante Qualificata, delle clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante non qualificata si impegna a rispettare;

- n) la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria a base dell'affidamento, nonché tutte le indicazioni in merito agli elementi essenziali;
- o) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

Sono di competenza della Stazione Appaltante Qualificata denominata Comune di Villafranca Sicula nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, le seguenti attività:

- 1) verifica e validazione con il proprio ufficio tecnico per la predisposizione degli elaborati progettuali;
- 2) la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 3) la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) ogni altro adempimento necessario per la conclusione della procedura affidata.
- 5) la nomina del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione, affidamento e la fase esecutiva dei lavori, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 del Codice, al quale competono, oltre all'acquisizione del CIG, tutte le attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte, i controlli amministrativi di rito e gli adempimenti relativi alla fase esecutiva fino all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione, per lavori di importo fino a €1.000.000, e fino al collaudo, per lavori di importo superiore a €1.000.000 ;

Le attività sopra indicate sono effettuate secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione a contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del d. lgs. n.36/2023.

Si dà atto, altresì, che tra le parti è stata effettuata una reale condivisione di compiti e responsabilità.

Sono escluse dal presente accordo la fase a monte delle procedure di approvazione e validazione del progetto esecutivo.

Art. 6 - Rapporti finanziari

- a) L'Ente Conservatorio di musica di Stato "A. Toscanini" aderente al presente accordo, si impegna ad inserire nel quadro tecnico economico delle singole procedure affidate al Comune di Villafranca Sicula, le risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art. 45 del d. lgs. n.36/2023 pari allo 0,25% dell'importo posto a base d'asta. Eventuali variazioni alla percentuale di cui al precedente periodo potranno essere concordate tra le parti e comunque entro i limiti stabiliti dal citato comma 8 dell'art. 45 del d. lgs. n.36/2023.
- b) L'Ente Conservatorio di musica di Stato "A. Toscanini" aderente al presente accordo, si impegna ad inserire nel quadro tecnico economico delle singole procedure affidate al Comune di Villafranca Sicula, la quota di ristoro dello 0,80% dell'importo dei lavori, servizi e forniture per i servizi erogati dalla Piattaforma di e-procurement ASMEL.

Art. 7 – Modalità operative

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, il Conservatorio di musica di Stato "A. Toscanini", quale Stazione Appaltante non qualificata, per ogni singola procedura da affidare al Comune di Villafranca Sicula dovrà inviare la Domanda di svolgimento della procedura di gara, ai sensi del comma 10 dell'art. 62 del d. lgs n.36/2023, mediante l'utilizzo di applicativo informatico reso disponibile da ASMEL. Ricevuta la domanda, il Comune di Villafranca Sicula procederà ad erogare i servizi di cui al precedente art. 3, mediante la formalizzazione di tutti gli atti gestionali previsti dalla normativa vigente ai quali si provvederà a dare pubblicità mediante affissione al proprio albo pretorio.

La Stazione appaltante non qualificata/Conservatorio di musica di Stato "A. Toscanini" rimane libera di determinarsi in merito all'individuazione delle procedure ex D.Lgs 36/2023 da affidare alla Stazione Appaltante qualificata/Comune di Villafranca Sicula potendo la stessa decidere di stipulare accordi anche con altri enti tra quelli disponibili sulla piattaforma ANAC aventi lo stesso oggetto.

Art. 8 – Commissione Giudicatrice

Le parti stabiliscono che la Commissione giudicatrice dev'essere presieduta e composta da dipendenti del Comune/Ente/Amministrazione Pubblica della Stazione Qualificata in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Ove la Stazione Appaltante Qualificata Comune di Villafranca Sicula non avesse in organico adeguate professionalità può chiedere che uno o più commissari vengano individuati da altre amministrazioni pubbliche o anche mediante l'utilizzo di appositi elenchi,

incluso l'albo Esperti reso disponibile da ASMEL, nel rispetto del regolamento adottato dalla Stazione Appaltante Qualificata con D.G.C. n.62 del 10/07/2024. L'eventuale nomina dei Commissari esterni seguirà un iter condiviso con la Stazione Appaltante non qualificata.

La Commissione è composta ai sensi dell'art. 51 e del comma 3 dell'art. 93 del Codice. Il costo complessivo per le attività della Commissione giudicatrice è a carico della Stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, previsto nel quadro economico del progetto o a carico del bilancio.

Le sedute di gara delle Commissioni giudicatrici possono svolgersi in modalità interamente telematica, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del d.lgs. n.36/2023, con sedute di gara a distanza mediante l'utilizzo dei servizi di videoconferenza integrati ovvero presso la sede della Stazione Appaltante Qualificata.

Art. 9 – Organo competente e dichiarazioni

L'organo competente all'approvazione del presente Accordo è la giunta comunale/esecutiva o il previsto organo (CDA) esecutivo dei sottoscrittori.

La presente collaborazione consente ai sottoscrittori, pur avendo compiti e finalità pubbliche diverse, di realizzare il proprio obiettivo, in una logica non di scambio, e lo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici che, in grossa parte, sono addirittura coincidenti e rientranti nella missione istituzionale.

Il presente accordo porta ad un risultato comune, in modo complementare e sinergico, in reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, attraverso una reale divisione dei compiti e delle responsabilità e con una posizione di equiordinazione tra le parti.

Si stabilisce che la stazione appaltante non qualificata può richiedere i servizi di cui al presente accordo anche per le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo inferiore a 500 mila euro.

Art. 10 – Revisioni e misure attuative

Il presente Accordo può essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta e di comune accordo. Le Parti concordano di procedere periodicamente a una verifica congiunta delle regole del presente accordo in caso di evoluzioni del quadro giuridico di riferimento.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie, anche nei casi di difforme e contrastante interpretazione della presente collaborazione-accordo, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Il foro competente è quello di Sciacca (AG).

Art. 12 – Deroghe e norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 13 – Patto di integrità e trattamento dei dati

Le parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, segretezza e buon andamento. Si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara. Nell'espletamento delle attività in oggetto, la Stazione Appaltante Qualificata è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e di quelle attuative della medesima.

Le parti danno il consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

Art. 14 - Registrazione

Il presente accordo, formato da 14 articoli numerati dall'uno al quattordici, è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, e viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 e s.m.i.